

SERVIZI CONTABILI PROFESSIONALI
Via Cabral n. 40 scala A - 47841 Cattolica (Rn)

Cattolica li, 02.02.2015

Oggetto: SPLIT PAYMENT E I PRIMI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La Finanziaria 2015 ha introdotto il c.d. "split payment" in base al quale l'IVA (a debito) viene versata direttamente all'erario da parte dell'Ente pubblico destinatario della fattura.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha chiarito quanto segue:

CONTENUTO DELLA FATTURA EMESSA DAL CEDENTE / PRESTATORE

Con riguardo al contenuto della fattura emessa dal cedente / prestatore, l'Agenzia con proprio comunicato stampa specifica che, oltre ai consueti dati previsti dalla legge, tra cui in particolare **"l'evidenziazione dell'imposta"**, va riportata anche la dicitura "scissione dei pagamenti".

Si ritiene che, per consentire al cedente / prestatore la corretta contabilizzazione dell'operazione (il credito v/clienti deve corrispondere al totale fattura al netto dell'IVA a debito che non sarà incassata), sia possibile riportare "in diminuzione" l'importo dell'imposta a carico dell'Ente pubblico.

Inoltre, come desumibile dal citato Comunicato stampa poiché l'esigibilità dell'IVA è legata al comportamento dell'Ente, non dovrebbe essere necessario indicare in fattura che trattasi di operazione con ***"IVA ad esigibilità differita"***

ESEMPIO

La Alfa srl (soggetto mensile) deve fatturare una cessione nei confronti del Comune di (imponibile € 40.000). Nella fattura, emessa in data 30.1.2015, oltre a riportare l'IVA addebitata al cliente, **va indicato che trattasi di un'operazione con "scissione dei pagamenti"**.

ALFA SRL

SPETT.LE
COMUNE DI

Fattura n. ... del/..../2015

....

Imponibile	€ 40.000,00
IVA 22%	€ <u>8.800,00</u>
Totale fattura	€ 48.800,00
IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	€ <u>8.800,00 -</u>
Netto da pagare	€ 40.000,00

"Operazione con scissione dei pagamenti"

L'IVA a debito non dovrà essere considerata dalla società in sede di determinazione del saldo della liquidazione periodica IVA. All'atto del pagamento il Comune verserà alla società soltanto l'ammontare dell'imponibile (€ 40.000,00).

OPERAZIONI ESCLUSE DA SPLIT PAYMENT
--

Sono **escluse** dall'applicazione del metodo in esame le operazioni:

- in cui l'Ente pubblico assume la qualifica di **debitore d'imposta**. Lo split payment non può essere quindi applicato per gli acquisti di beni / prestazioni di servizi **soggetti a reverse charge**;

- da parte dei **lavoratori autonomi** che prestano servizi **assoggettati a ritenuta alla fonte "a titolo d'imposta sul reddito"**. In merito a tale aspetto l'Agenzia ha chiarito che tale espressione fa riferimento anche ai soggetti che subiscono la **ritenuta alla fonte a titolo d'acconto**. Di conseguenza è possibile affermare che **i lavoratori autonomi non sono interessati** dallo split payment.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento a riguardo.